

lo screening e la diagnosi del tumore della mammella (Adolopment Linee guida europee)”;

- di dare mandato agli Enti del SSR di recepire il presente atto e di organizzare la chiamata attiva allo screening per il tumore della mammella ampliando l’offerta alle donne in età 45-49 e alle donne di età 70-74 con periodicità biennale;
- di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono a carico degli Enti del SSR nell’ambito dei budget assegnati.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2023, n. 394

Legge regionale n. 3/2022 “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 “Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla””, art. 2 - Criteri e modalità di costituzione e funzionamento del Comitato Tecnico scientifico regionale sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento del “Comitato tecnico scientifico regionale sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla”, di cui all’ Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

ALLEGATO A

Criteri e modalità di costituzione e funzionamento del “Comitato Tecnico Scientifico sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla” previsto all’art. 2 della LEGGE REGIONALE n. 3 del 14 febbraio 2022.

ART. 1 – Finalità

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla (di seguito denominato Comitato) di cui al comma 1 dell’art 2 della Legge regionale n. 3/2022 (di seguito denominata Legge).

ART. 2 – Compiti e funzioni del Comitato

1. Il Comitato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge, svolge funzioni consultive e di coordinamento nell’ambito delle specifiche finalità.
2. il Comitato, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 2 della Legge, ha il compito di predisporre le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare di cui al comma 2 dell’art.4;
3. il Comitato, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 2 della Legge, esprime un parere sul piano triennale di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario di cui al comma 3 dell’art. 4;
4. il Comitato, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 2 della Legge, elabora le proposte da presentare alla Giunta regionale per la individuazione e la promozione della prevenzione delle complicanze delle patologie indicate all’articolo 1, in particolare i luoghi di lavoro;
5. il Comitato, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 2 della Legge, coordina i registri regionali di cui al comma 3 dell’art.2 e redige una relazione annuale sul monitoraggio delle patologie indicate all’articolo 1.

ART. 3 – Composizione del Comitato

1. Il Comitato è presieduto dal Direttore di Dipartimento competente in materia di sanità della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;
2. Il Comitato è inoltre composto da uno specialista per ciascuna specialità medica interessate nel percorso diagnostico terapeutico-multidisciplinare:
 - n. 1 esperto in Medicina Interna,
 - n. 1 Algologo,
 - n. 1 Reumatologo,
 - n. 1 Neurologo,
 - n. 1 Fisiatra,
 - n. 1 Psichiatra,
 - n. 1 Psicologo-Psicoterapeuta,
 - n. 1 Otorinolaringoiatra,
 - n. 1 Immunologo
 - n. 1 Direttore del Dipartimento di Prevenzione

designati dalla Direzione Generale di ciascuno dei 7 Enti del SSR, entro trenta giorni dalla richiesta, da cui sarà selezionato, mediante consultazione interna, un unico membro rappresentativo di ciascuna specialità medica;

3. almeno 1 rappresentante delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, operanti sul territorio, che si occupano della ricerca sulle patologie previste dall'articolo 1, (uno per la fibromialgia, uno per la SMC) dalle medesime designato, con i seguenti requisiti:
 - a. disciplinate da apposito statuto che preveda ricerca e formazione per le specifiche patologie previste dall'art. 1 della Legge;
 - b. presenti con una sezione regionale nel territorio della Regione Marche.
4. n. 5 rappresentanti di enti del terzo settore iscritti al relativo Registro, impegnati nel sostegno alle persone affette dalle patologie previste dall'articolo 1, designati dai medesimi, con i seguenti requisiti:
 - a. disciplinate da apposito statuto per le specifiche patologie previste dall'art. 1 della Legge;
 - b. presenti con una sezione regionale nel territorio della Regione Marche;
 - c. associazioni non aventi scopo di lucro.

ART. 4 – Incompatibilità e conflitto di interesse

1. Ciascun componente del Comitato è tenuto a dichiarare l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità e comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di conflitto di interesse o incompatibilità.

ART. 5 – Modalità di costituzione

1. Il Direttore del Dipartimento competente in materia di Sanità o suo delegato, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale del presente documento, richiede ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 2, i nominativi da individuare quali componenti del Comitato.
2. Il Comitato è costituito con decreto dal Dirigente del Settore Territorio ed integrazione socio-sanitaria, previa acquisizione delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 dell'art. 3.
3. Entro 30 giorni dalla costituzione, il Presidente del Comitato o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, convoca, presso la sede della struttura organizzativa regionale competente, la prima riunione del Comitato in cui avviare le attività propedeutiche alla definizione dei contenuti di cui all'art. 2.

Art. 6 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Comitato secondo le modalità previste nel successivo art. 11;
 - b. rappresenta il Comitato nelle relazioni istituzionali con la Giunta Regionale, la Commissione assembleare competente in materia sanitaria e con le altre Istituzioni coinvolte nell'attuazione della Legge.

Art. 7 – Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da una figura individuata dal Dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità;
2. L'attività della segreteria consiste in particolare nei seguenti compiti:
 - a. assistenza al Presidente per le convocazioni delle riunioni del Comitato;
 - b. verbalizzazione delle sedute del Comitato,
 - c. svolgimento della normale attività di archiviazione di atti, ricerca di documentazione necessaria al funzionamento del Comitato, supporto tecnico – operativo.

Art. 8 – Compensi

1. La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è gratuita così come indicato al comma 6 dell'art.2 della Legge.

Art. 9 - Sostituzione dei membri del Comitato

1. Il membro del Comitato che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla decadenza dalla Direzione che lo ha nominato.
2. In ogni caso, qualora venga a decadere un membro del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza richiedendo un nuovo nominativo all'Azienda sanitaria, Associazione/fondazione interessata. Qualora la medesima non comunichi entro 30 giorni il nominativo di cui sopra, previa comunicazione al Dirigente del Settore territorio ed Integrazione socio-sanitaria, il Comitato proseguirà i lavori con i rimanenti membri.

Art. 10 - Durata del Comitato

1. Il Comitato resta in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati, secondo le procedure al comma 6 dell'art.2 della Legge.
2. Il Direttore del Dipartimento competente in materia di Sanità o suo delegato, dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 11 - Convocazioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze e comunque non meno di tre volte l'anno.
2. La convocazione avviene tramite avviso scritto comunicato esclusivamente a mezzo posta elettronica, da parte della segreteria di cui all'art. 7 e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. La convocazione deve pervenire almeno dieci giorni prima della riunione, agli indirizzi di posta elettronica indicati dai componenti all'atto della loro nomina.

4. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati al precedente comma.
5. Il Presidente del Comitato presiede la seduta, può nominare uno o più relatori per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori della sessione, sovrintende alla stesura dei verbali. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente delegato allo scopo dallo stesso Presidente del Comitato.

Art. 12 - Validità delle adunanze e modalità deliberative

1. Le adunanze del Comitato, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.
2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, espressi in forma palese.
3. Delle sedute del Comitato è redatto estratto processo verbale.